

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 25 gennaio 1972 concernente l'abrogazione della legge
circa l'istituzione della Cassa ticinese di credito agricolo
e del relativo regolamento

(del 9 giugno 1972)

L'Istituto del credito agricolo nel nostro Cantone è entrato in vigore il 1. settembre 1958 con l'approvazione dell'apposita legge avente lo scopo di favorire un certo sviluppo dell'agricoltura ticinese. A ragion veduta l'incremento all'investimento agrario è risultato alquanto ridotto, tenuto conto delle scarse possibilità di indebitamento dei proprietari o conduttori delle nostre piccole aziende nonché del tasso d'interesse applicato. Più interessante invece esso si è rivelato nei confronti delle associazioni e delle cooperative agricole, per la possibilità esistente di accendere mutui anche rilevanti a breve scadenza.

Con l'entrata in vigore, il 1. novembre 1962, della legge federale sui crediti d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale, la Confederazione ha messo a disposizione dell'agricoltura (e per essa alla collettività, per quanto concerne i grossi prestiti senza interesse concessi annualmente ai Consorzi di raggruppamento con strade e ai Consorzi per acquedotti agricoli) un reale strumento, produttivo e efficace, che permette, sia agli agricoltori singoli, sia alle associazioni che alle cooperative agricole, di investire o di migliorare le condizioni di produzione nelle aziende, in pratica con l'esclusivo onere dell'ammortamento annuale, i prestiti essendo concessi, nella quasi totalità, segnatamente nelle zone di montagna, senza alcun interesse.

Anche nel nostro Cantone questo strumento d'intervento è stato ed è validamente impiegato (nel 1971 nel Ticino si sono investiti complessivamente franchi 5.608.159,—; l'interesse applicato è stato dello 0,083 % per la zona del piano e dello 0 % in zona di montagna) per cui, fatalmente, il volume delle operazioni effettuate dalla Cassa ticinese di credito agricolo (i cui prestiti domandano pur sempre un tasso di interesse notevole) è andato continuamente diminuendo, come risulta dallo specchietto pubblicato nel messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Conseguentemente siamo dell'opinione che più non si giustifichi l'esistenza di un Istituto a sè stante: il messaggio anzidetto propone pertanto la liquidazione della Cassa e l'attribuzione alla Banca dello Stato delle funzioni da essa sin qui esercitate, nonché l'assunzione dell'attivo e del passivo da parte della stessa. Il saldo di liquidazione (capitale di dotazione e riserve) sarà messo a disposizione dello Stato, che destinerà la somma di Fr. 300.000,— per costituire un Fondo destinato a sopportare eventuali perdite sulle operazioni effettuate dalla Banca. Le funzioni così attribuite alla Banca dello Stato sono garantite dallo speciale Regolamento per le operazioni di credito agricolo che il Consiglio di Amministrazione ha allestito e recentemente completato all'art. 18 e che dovrà essere approvato dal Consiglio di Stato.

Ricordiamo che anche la Commissione della Gestione, nel suo rapporto del 23 settembre 1971, aveva ritenuto l'impostazione attuale del problema come « la più logica soluzione che si potesse adottare ».

Proponiamo pertanto l'adozione delle conclusioni del messaggio del Consiglio di Stato e la relativa legge di abrogazione della Cassa ticinese di credito agricolo.

Per la Commissione della Legislazione:

A. Frigerio, relatore

Ballinari — Bezzola — Bignasca — Ferrari — Jelmini — Nessi — Paltenghi-Gardosi — Tamburini — Vassalli.